

le ricorda che con deliberazione 17 luglio 1935, l'On. Consiglio autorizzò la concessione di un mutuo di L. 14.000.000 all'Istituto per le Case Economiche e Popolari di Bolzano, necessario per l'esecuzione del programma dei lavori in detta città.

Il mutuo venne concesso per il totale prezzo delle costruzioni, compreso il prezzo delle aree, giusta il disposto dell'art. 28, ultimo cap. del C. N. delle leggi per le case popolari ed economiche, approvato col R. D. L. 30 novembre 1919, n. 2318, in base al quale gli Istituti mutuantici, fra cui l'Istituto Nazionale delle Assicurazioni, sono autorizzati, quando lo Stato concorra al pagamento degli interessi, a concedere mutui per la somma pari al 100% del capitale occorrente per le costruzioni e per il costo delle aree.

L'On. Consiglio stabilì inoltre le seguenti condizioni:

- 1°) saggio d'interesse: 5%
- 2°) durata dell'ammortamento: anni 35
- 3°) garanzia: prima ipoteca sulle aree e sulle costruzioni e cessione all'Istituto del contributo statale sul pagamento degli interessi del mutuo.
- 4°) erogazione del capitale mutuo in base allo avanzamento delle costruzioni.